

Ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016

***Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati
di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a
causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi***

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, Vasco Errani, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016;

Visto il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2016;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovrintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

Visto l'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, il quale

prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

Visti l'articolo 8 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016 e l'articolo 9 del decreto legge n. 205 del 2016, che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e in particolare l'articolo 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

Considerato che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, i soggetti che hanno avviato i lavori di riparazione e rafforzamento locale per gli edifici che hanno riportato danni lievi presentano la domanda di concessione dei contributi con la relativa documentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione post- sisma entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, a pena di inammissibilità della domanda stessa;

Ritenuta la urgente necessità, al fine di rendere operativa la disciplina degli interventi immediati di cui alle disposizioni innanzi citate, di provvedere al completamento della disciplina stessa con la determinazione dei criteri e parametri per la individuazione dei costi ammissibili a contributo e la conseguenziale determinazione dei contributi concedibili, in relazione alle diverse tipologie di edifici che possono essere interessati dagli interventi in questione;

Ritenuto che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attività dei soggetti che hanno avviato gli interventi immediati di riparazione e intendono chiedere il relativo contributo, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande medesime ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto legge

n. 189 del 2016;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni sugli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale, e tenuto conto che a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 il termine decadenziale di sessanta giorni, entro cui i soggetti interessati possono presentare la domanda di concessione dei contributi, decorre dalla data di adozione del provvedimento commissariale in materia di disciplina dei contributi medesimi;

DISPONE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 11 novembre 2016, n. 205. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma degli articoli 8 del decreto legge n. 189 del 2016 e 9 del decreto legge n. 205 del 2016, nonché dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016.

2. Agli effetti della presente ordinanza, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 4 del 2016:

- a. per “*superficie complessiva*” si intende la superficie utile netta dell’unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, come di seguito definite, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell’edificio di spettanza della singola unità immobiliare;
- b. per “*superficie utile netta*” si intende la superficie dell’unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;
- c. per “*pertinenze*” si intendono gli spazi interni all’edificio che, ancorché dotati di autonoma partita catastale, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,80, nonché i locali interni all’edificio di uso comune, quali androni d’ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale.

Articolo 2

Determinazione del contributo

1. Per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, il contributo è determinato sulla base del rapporto tra costo dell’intervento e costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell’Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.
2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, nonché le spese tecniche. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non

danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le relative pertinenze interne ed al 50% del medesimo costo ammissibile nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 7, dello stesso decreto legge n. 189 del 2016. L'entità del contributo per l'intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari ed alle relative pertinenze.

4. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse ed a quelle eventualmente destinate all'efficientamento energetico.

Articolo 3

5

Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente articolo 2, i costi parametrici, come definiti sulla base dell'Allegato 1 alla presente ordinanza, sono incrementati:

- a) del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
- b) del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell'articolo 142 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i.;
- c) del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a n. 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità.

2. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva i costi parametrici di cui al capoverso 3 dell'Allegato 1 sono aumentati del 10% qualora l'altezza sotto le travi sia superiore a m. 4,00.

Articolo 4

Pertinenze

1. Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze esterne all'edificio, danneggiate ed oggetto di ordinanza di inagibilità, nel limite del 70% della loro superficie. In tal caso il 70% della superficie utile netta della pertinenza si somma a quella dell'abitazione per

concorrere alla determinazione del costo convenzionale massimo da comparare col costo dell'intervento dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze.

Articolo 5

Interventi di riduzione della vulnerabilità

1. Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell'agibilità, sono ammesse a contributo secondo i criteri e parametri di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo del costo convenzionale, gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilità dell'intero edificio (classificabili tra quelli di cui al punto 8.4.3 delle NTC08) nelle ipotesi di seguito indicate:

- a) Per gli edifici in muratura:
 - i) mancanza di efficacia nelle connessioni e nei collegamenti tra le murature portanti e gli orizzontamenti o tra le murature stesse, in particolare in corrispondenza degli angoli e dei martelli;
 - ii) presenza di spinte in copertura o dovute ad archi o strutture voltate;
 - iii) presenza di elementi in copertura (comignoli, torrini, sporti di gronda, ecc..) non collegati efficacemente alle strutture portanti;
- b) Per gli edifici in cemento armato:
 - i) evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione e geometria) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano;
 - ii) sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturale;
 - iii) per gli edifici in struttura prefabbricata, oltre alle opere indicate per gli edifici in cemento armato, evidenti carenze nei sistemi di collegamento trave-pilastro, di collegamento pannelli di tamponatura-pilastrini e tra gli elementi di copertura con le travi su cui sono disposti.

2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, della presente ordinanza.

Articolo 6

Avvio dei lavori e concessione del contributo

1. La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 2016 costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) ed e-bis), e comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.

380. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull'efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell'edificio per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08.

2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all'Ufficio speciale a mezzo PEC, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, ovvero attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, che verrà istituita con successivo provvedimento. L'Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il soggetto interessato deposita all'Ufficio speciale territorialmente competente la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, ove già non allegata alla comunicazione di inizio lavori. Entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l'avvio dei lavori.

4. L'Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori di cui al comma 3 del medesimo decreto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario. L'Ufficio provvede altresì a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il termine previsto dal presente comma si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.

5. Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell'Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016, dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario.

6. Il beneficiario del contributo segnala all'Ufficio speciale per la ricostruzione l'apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando

l'IBAN di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.

Articolo 7

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- 1 il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all'art. 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezzario unico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
- 2 il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall'Ufficio speciale. A tal fine il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:
- 3 attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;
- 4 consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- 5 rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture.
- 6 documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi

eseguiti;

- 7 dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

2. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua richiesta da formulare inderogabilmente in sede di domanda di contributo, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo alle seguenti condizioni:

- a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
- b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l'impresa affidataria dei lavori;
- c) che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile;
- d) che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la compensazione dell'eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, come disciplinato al comma 1, lettera b).

4. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.

5. L'Ufficio speciale, entro venti giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.

6. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b).

7. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b). L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

10

Articolo 8

Controlli

1. I controlli a campione di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legge n. 189 del 2016, successivamente all'erogazione dei contributi, sono condotte con le modalità stabilite con separata ordinanza del Commissario straordinario, da adottare ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12.

Articolo 9

Modifiche all'ordinanza n. 4 del 2016

1. L'articolo 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale

1. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo attraverso la Soprintendenza territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo. I termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data della

predetta autorizzazione.

Articolo 10

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi di cui all'articolo 1, in modo da assicurare il rapido rientro dei nuclei familiari interessati nelle proprie abitazioni e la celere ripresa delle attività produttive danneggiate, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

11

Vasco Errani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Allegato 1

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali.

Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

- il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 370 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 120 e fino a mq 200 il costo parametrico si riduce al 60% ed ulteriormente al 30%, per le superfici eccedenti i 200 metri quadrati. Nel caso di unità immobiliari a destinazione produttiva il costo parametrico è pari al 70% di quello destinato alle abitazioni.

I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'articolo 3 della presente ordinanza.

2. Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc)

Il costo ammissibile è determinato come per gli edifici di cui al punto 1 senza le riduzioni per superfici crescenti ed applicando gli incrementi di cui all'articolo 3 dell'ordinanza.

3. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva

Il costo ammissibile a contributo per edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale) è pari al minore importo tra il costo dell'intervento così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile ed il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico di 100 Euro/mq di superficie

complessiva per edifici di superficie pari o inferiore a mq 1000 e di 80 Euro/mq per edifici di superficie pari o inferiore a mq 2000. Per superfici comprese tra 2000 e 5000 mq il costo parametrico è pari a 70 Euro/mq e per superfici eccedenti i 5000 mq il costo parametrico è pari a 60 Euro/mq.